

VERBALE ASSEMBLEA 14-12-2021

Oggi 14/11/2021 alle ore 09:00 presso la sede sociale, a seguito di regolare convocazione, si è riunita in prima convocazione l'assemblea straordinaria dei soci per discutere e deliberare sui seguenti ordini del giorno:

1. Modifica dello Statuto;
2. Iscrizione al RUNTS nella sezione APS;
3. Iscrizione nel registro CONI;
4. Varie ed eventuali

Sono presenti n. 43 soci iscritti regolarmente a libro soci. Il Consiglio direttivo è presente al completo.

Presiede a norma di Statuto la Sig.ra Maria Meister, funge da segretario la Sig.ra Michaela Di Caprio.

Il Presidente, constatata la validità della seduta e che sono rispettate le maggioranze previste dallo Statuto, dà inizio ai lavori, chiedendo a tutti i componenti dell'Assemblea di esprimere il proprio parere rispetto alla modifica dello Statuto dell'Associazione Eduverso. Rispetto all'Iscrizione al RUNTS e al CONI.

Si apre quindi la discussione al termine della quale la modifica dello Statuto e l'iscrizione al RUNTS e al CONI vengono messi in votazione.

L'Assemblea approva all'unanimità le proposte sopra indicate.

Null'altro essendovi da discutere la seduta viene tolta alle ore 09:40.

Il Presidente ed il Segretario vengono delegati dall'assemblea alla firma del presente verbale.

Il Segretario



Il Presidente



STATUTO EDUVERSO

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E DI PROMOZIONE SOCIALE

ART. 1

(Denominazione e sede)

È costituita, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile, della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore, dell'Art. 90 della Legge 289/92 e della normativa CONI in materia di iscrizione all'apposito Registro, un'Associazione sportiva dilettantistica e di promozione sociale senza finalità di lucro, denominata: ASD EDUVERSO APS. Da ora in avanti denominata "associazione", assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS). Ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione del RUNTS, l'acronimo "ETS" o l'indicazione di "ente del Terzo settore" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "ASD EDUVERSO APS ETS".

L'Associazione potrà richiedere, alternativamente qualora non consentita, la concomitanza con l'iscrizione al RUNTS, l'iscrizione nel Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche tenuto dal CONI. Il sodalizio, in quest'ultimo caso si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'Ente di Promozione Sportiva cui l'associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo, d'ora in avanti C.D.

L'associazione ha sede legale in Contrada Barbaro n. 522, 91025 Marsala (TP). L'associazione può istituire o sopprimere sedi aggiuntive e/o periferiche in qualunque luogo dell'Unione Europea. Il trasferimento della sede legale, è agita dal C.D. che curerà di informare gli associati; non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

(Statuto)

L'associazione sportiva dilettantistica e di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, e agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 4
(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5
(Finalità e Attività)

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

- promozione, sviluppo e diffusione di una cultura orientata ad incoraggiare il processo di scoperta e radicamento della propria identità, nel rispetto dell'altro e del senso di comunità attraverso lo svolgimento e la valorizzazione di attività di outdoor education, nonché la diffusione di una cultura ecologica, favorendone l'accesso a bambini e adulti.
- promozione della cultura del movimento all'aria aperta per tutti e organizzare attività motoria, in particolare di gruppo, per favorire la salute, l'armonioso sviluppo psicofisico e trasmettere contenuti culturali e sociali che influiscono nella formazione dei giovani e nel benessere di tutti.

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato e non dei propri associati sono:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- a) Promuovere la diffusione di una cultura orientata ad incoraggiare il processo di scoperta e radicamento della propria identità, nel rispetto dell'altro, della natura e del senso di comunità attraverso lo svolgimento di attività di outdoor education, favorendone l'accesso a bambini e adulti, senza alcuna distinzione di sesso, orientamento politico, credo, provenienza geografica, condizione economica, diversità, marginalità, e disabilità;
- b) Promuovere, progettare e realizzare servizi e attività per minori, adulti e aziende mirate a prevenire il disagio giovanile, l'emarginazione sociale, l'abbandono scolastico, l'integrazione, e la competitività, tra cui attività di orientamento scolastico e professionale, preparazione al mondo del

lavoro, all'imprenditorialità, all'innovation management, alla metodologia per la progettazione e ricerca scientifica, attività di educazione interculturale per la convivenza interetnica e in supporto dei processi di internazionalizzazione di aziende ed altri enti pubblici o privati, corsi di lingue straniere rivolte a tutte le fasce d'età;

- c) Promuovere e gestire iniziative, servizi ed attività in ambito educativo e culturale, di animazione e di laboratorio, con particolare riferimento al pensiero pedagogico di Rudolf Steiner, di Maria Montessori, di Emmi Pikler, della Pedagogia del Bosco, dell'educazione emozionale (a titolo esemplificativo e non esaustivo).
- d) Promuovere la ricerca e lo studio di nuove metodologie didattiche ed educative innovative;
- e) Svolgere, presso le pubbliche amministrazioni e nei servizi pubblici e privati, compiti e funzioni di consulenza ed attività di coordinamento, di direzione, di monitoraggio e di supervisione degli interventi a valenza educativa, formativa e pedagogica;
- f) Svolgere corsi, manifestazioni ed iniziative formative, sportive, culturali, ricreative di informazione, tra cui corsi di informatica e uso di tecnologie e media, lezioni di danza, corsi di arti pittoriche, ceramiche e scultoree, corsi di artigianato (taglio e cucito, maglia e uncinetto, falegnameria), corsi di cucina, corsi di preparazione al parto e alla genitorialità, corsi di massaggio neonatale, corsi per l'apprendimento di tecniche che favoriscono il benessere psico-fisico, corsi di recitazione, musica e canto per bambini, per ragazzi, giovani e adulti, corsi di acquaticità, incontri di musico- e arte-terapia;
- g) gestire servizi educativi per i bambini, gli adolescenti e i giovani, tra i quali ludoteche, centri di aggregazione, servizi per l'infanzia (compresa la prima infanzia), centri estivi, doposcuola, servizi scolastici ed extrascolastici;
- h) Contribuire alla diffusione della cultura e della scienza tramite corsi di formazione e qualificazione, corsi di specializzazione, corsi di alto perfezionamento.
- i) Organizzare convegni, dibattiti, seminari, fiere, esposizioni, proiezioni di film e documenti, concerti, spettacoli, lezione-concerti;
- k) Sviluppare attività editoriali: pubblicazioni di studi e ricerche compiute, libri, atti di convegni, seminari ecc.
- l) Partecipare a bandi di finanziamento e gare d'appalto pubbliche nazionali o comunitarie;
- m) Progettare ed erogare servizi educativi nel campo della conoscenza, valorizzazione, promozione e protezione in materia di politiche ambientali;
- n) Ideazione, progettazione, organizzazione, comunicazione, realizzazione e miglioramento inerenti le offerte associate a itinerari di interesse naturalistico e ambientale;
- o) Promuovere e gestire iniziative, servizi ed attività in ambito ambientale e paesaggistico a favore della sostenibilità e contro il cambiamento climatico, tra cui orti sociali, educazione ambientale, rimboschimento, permacultura, ecovillaggi, anche attraverso la fruizione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

In particolare, l'Associazione si pone quale obiettivo di promuovere, diffondere e condividere:

- a. lo sviluppo e la diffusione dello sport come pratica di vita sociale utilizzando la sinergia attraverso gli organi territoriali legati al turismo: Camere di Commercio, Confcommercio, Pro Loco, Guide Turistiche e ogni altra realtà operante sul territorio in ambito turistico;

- b. creazione e sviluppo di progetti legati al welfare aziendale mediante i rapporti intercorrenti con le realtà produttive territoriali esistenti, welfare indirizzato alla pratica sportiva agonistica, promozionale e del benessere senza esclusione a welfare legato alle discipline bionaturali e olistiche;
- c. creazione di rapporti sinergici sul territorio di competenza relativamente alla formazione e alla didattica in campo sportivo turistico;
- d. sviluppo e creazione di rapporti sinergici con le realtà sociali del territorio relative alla fragilità fisica ed emotiva dei soggetti interessati, con loro accompagnamento in percorsi di riequilibrio che passano attraverso lo sport non solo agonistico ed inteso come benessere e vitalità;
- e. sviluppo e creazione di rapporti con le federazioni e gli enti del Cip, comitato olimpico italiano;
- f. rapporti con le scuole del territorio per lo sviluppo del progetto sportivo/ turistico;
- g. organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche in genere, con particolare riferimento alla pratica della ginnastica, dello sport e giochi tradizionali, dell'orienteeering, dell'escursionismo, dell'arrampicata sportiva, dell'atletica leggera e di discipline similari individuali o a squadre. Essa ha inoltre per scopo la gestione di attività didattiche, corsi e centri sportivi, anche per diversamente abili, l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni, incontri e gare, la formazione e la preparazione individuale e di squadre anche agonistiche, con le finalità e con la osservanza delle direttive, dei regolamenti e degli statuti del CONI e/o degli Enti di promozione sportiva e sociale o federazioni a cui delibererà di aderire. Costituiscono quindi parte integrante del presente Statuto le norme contenute nello Statuto e nei regolamenti federali CONI e/o lo Statuto e i regolamenti dell'ente di promozione sportiva a cui delibererà di affiliarsi, entrambi nella parte relativa all'organizzazione ed alla gestione delle società affiliate, per le direttive di competenza. La società si impegna, inoltre, a conformarsi alle norme e alle direttive emanate ed emanande del CONI.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del C.D.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

Essa potrà inoltre effettuare somministrazioni anche di alimenti e bevande ai Soci, o acquistare beni da cedere agli stessi, per il raggiungimento degli scopi sociali o al fine di migliorare la godibilità delle strutture sociali.

Potrà inoltre

- a) promuovere la partecipazione attiva degli associati alle sopra citate attività nella forma che riterrà opportuna;
- b) collaborare, definire accordi, concludere contratti, con o senza scopo di lucro, con enti pubblici, associazioni, aziende, persone fisiche o altre figure giuridiche, che operino in settori di interesse affini;
- c) stipulare contratti e convenzioni con enti, associazioni, realtà commerciali e produttive per la fornitura di beni e servizi;
- d) aderire ad altre iniziative svolte da organismi e associazioni affini;
- e) ricercare sponsorizzazioni sulle singole attività messe in atto o altre forme

di contribuzione economica per ottenere la loro realizzazione;
f) contrarre mutui ed accantonare riserve.

Tutte le attività saranno organizzate nei tempi e nei luoghi che l'associazione riterrà opportuni.

L'associazione può aderire, affiliarsi e/o stipulare convenzioni con federazioni nazionali ed internazionali, enti, organismi locali, nazionali ed internazionali che perseguono gli stessi scopi.

L'associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Sicilia.

ART. 6 **(Ammissione degli associati)**

Sono associati le persone fisiche e giuridiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all'associazione altri enti pubblici ed enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale e integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal C.D. su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La delibera è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il C.D. comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione dell'associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7 **(Diritti e doveri degli associati)**

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare alle iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate se e in quanto preventivamente autorizzate dal C.D. in quanto funzionali e inerenti all'attività associativa;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal succ. art. 21;

- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, nella misura prevista;
 - controllare, previo avviso di giorni cinque, l'amministrazione contabile dell'associazione, accertare la regolare tenuta della contabilità, la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale;
 - denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;
- e il dovere di:
- rispettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni;
 - versare, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti su proposta del C.D.

ART. 8

(Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti e esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione.

ART. 9

(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso, esclusione o morosità secondo quanto stabilito nel regolamento.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al C.D. L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione.

Possono essere esclusi dall'associazione gli associati che abbiano perduto i requisiti necessari o che esercitino professioni, facciano parte di associazioni o che, in generale, abbiano interessi in contrasto o in concorrenza con le finalità cui mira l'associazione, nonché coloro il cui comportamento morale e sociale causi dissidi o fomenti disordini nell'ambito dell'associazione. Potranno essere allontanati, inoltre, gli associati che, senza riconosciuti motivi, non partecipino attivamente e costantemente all'attività associativa.

L'esclusione è deliberata dal C.D. con voto segreto e, se necessario - secondo il caso - dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

La delibera di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della delibera.

ART. 10

(Gli organi sociali)

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati

- L'Organo Amministrativo o Consiglio Direttivo C.D.
- Organo di controllo
- Organo di revisione

Gli ultimi due organi verranno istituiti quando ne ricorreranno le necessità o obblighi di legge.

ART. 11 (L'assemblea)

L'assemblea è composta dagli associati, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale. È l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto a un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino a un massimo di tre associati. Non possono essere delegati componenti dell'organo di controllo di amministrazione e di revisione dei conti.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione a distanza almeno di una notte.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo e-mail, messaggio istantaneo o mediante avviso affisso in una sede operativa dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il C.D. a maggioranza lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12 (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio, consuntivo e preventivo, e il bilancio sociale, quando previsto;
- approva la quota sociale annuale proposta dal C.D.;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali; il presidente se da essa eletto;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modifiche dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e dei regolamenti in genere;
- delibera lo scioglimento, la sua messa in liquidazione (nomina dei liquidatori, con determinazione dei relativi poteri, e la destinazione dell'eventuale patrimonio residuo), la trasformazione, la fusione o la

- scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13
(Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle delibere di approvazione del bilancio o rendiconto e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14
(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati e in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei presenti con le stesse maggioranze.

ART. 15
(Consiglio Direttivo = C.D.)

Il C.D. governa l'associazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il C.D. è composto da numero dispari da 3 a 11 membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.

Il primo C.D. è indicato nell'atto costitutivo, dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

Il C.D. è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui sia composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Le deliberazioni sono accertate da processo verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile (ineleggibilità). Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il C.D. è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, senza limitazioni, con facoltà di autorizzare e di compiere ogni e qualsiasi atto che ritenga opportuno per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi solo quelli che la legge e il presente statuto in modo tassativo riservano all'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione,
- attua le delibere dell'assemblea,

- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS,
- disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il consiglio potrà istituire comitati esecutivi e delegare ad uno o più dei suoi membri parte delle proprie attribuzioni; potrà altresì nominare direttori generali, amministrativi, tecnici e operativi, procuratori per singoli affari o per categorie di affari, nonché figure professionali, esterne all'associazione, utili al perseguimento dei fini sociali, stabilendone le mansioni, la durata del mandato ed eventualmente i compensi.

Può anche deliberare l'adesione ad altre associazioni, consorzi e a società di ogni natura e genere, e ad altri organismi la cui azione possa tornare utile all'associazione stessa ed ai soci.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'associazione è il presidente del C.D. ed il primo è nominato dall'assemblea costituente assieme agli altri componenti del C.D.

Un membro del C.D. per dimettersi dal proprio incarico prima della scadenza del mandato, deve darne comunicazione tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o pec, inviata all'attenzione del C.D. e chiedere la convocazione dell'Assemblea ordinaria. La rinuncia ha effetto dal momento in cui l'Assemblea nomina un sostituto per l'amministratore uscente. Qualora, per dimissioni o per altre cause, venga a mancare più della metà del numero degli amministratori determinati dall'assemblea, si intende decaduto l'intero consiglio ed il Presidente o chi ne fa le veci deve subito convocare l'assemblea per la nomina degli amministratori.

ART. 16 **(Il Presidente)**

Il presidente è eletto dall'assemblea, a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Può promuovere azioni e istanze giudiziarie in ogni grado e sede; può però nominare avvocati soltanto con l'autorizzazione del consiglio. Egli ha inoltre titolo a costituirsi civilmente per reati commessi a danno dell'associazione.

Il presidente dura in carica quanto il C.D. e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea. Lo stesso soggetto può essere rieletto più volte alla carica di presidente.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del C.D..

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il C.D., svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al C.D. in merito all'attività compiuta; verifica e cura l'osservanza dello statuto; sottoscrive tutti gli atti amministrativi dell'associazione.

[Handwritten signatures and marks on the right margin, including a large 'Q' and a circled '2']

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni, senza necessità di specifica delega. In caso di mancanza di un vice può agire il consigliere più anziano per elezione (non di età) o un socio nominato dall'assemblea.

ART. 17
(Segretario)

Il segretario sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione; dirige gli uffici dell'associazione; cura il disbrigo degli affari ordinari; firma la corrispondenza corrente, predispone i verbali delle assemblee e delle riunioni del consiglio direttivo, svolge ogni altro compito a lui demandato dal presidente, dal quale riceve le direttive.

ART. 18
(Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali uno dei quali iscritto nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere a atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 19
(Organo di Revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 qualora non si ritenga sufficiente l'organo di cui all'art. 17.

Il collegio è composto da almeno un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 20
(Collegio dei Proviviri)

Il Collegio dei Proviviri è eletto dall'Assemblea e composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti. Esso dura in carica 3 (tre) anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. L'organo è validamente costituito con la partecipazione alle riunioni della maggioranza dei suoi componenti e delibera validamente a maggioranza dei suoi componenti.

Il Collegio dei Proviviri ha funzione di composizione amichevole delle vertenze che dovessero insorgere tra gli organi associativi, tra essi ed i singoli

Associati e tra gli Associati. È organo d'appello per le delibere di rigetto degli aspiranti Associati e per quelle di esclusione degli Associati.
La carica di Proboviro è incompatibile con qualsiasi altra carica.

Art. 21
(Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati e degli aderenti tenuto a cura del C.D.;
- b) il libro delle adunanze e delle delibere delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle delibere del C.D., dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del C.D.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali richiedendone copia o argomento o periodo tenuti presso la sede legale dell'ente o altro luogo indicato, entro 60 gg dalla data di richiesta formulata all'organo competente. L'organo escluderà le delibere che riguardano le persone e pertanto dichiarerà degli omissis.

ART. 22
(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017 s.m.i. e norme successive.

ART. 23
(I beni)

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili e i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono a essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 24
(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 25
(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno o da altra data decisa dal C.D. e ratificata dall'Assemblea. E' redatto ai sensi degli articoli 13 (forma di bilancio o rendiconto) e 87 (sistema contabile) del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dal C.D. e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi o nel termine più lungo di 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro la scadenza prevista.

ART. 26
(Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017 (in base ai valori).

ART. 27
(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione sportiva dilettantistica e di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal C.D. che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'associazione quale suo legale rappresentante pro tempore.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 28
(Personale retribuito)

L'associazione sportiva dilettantistica e di promozione sociale persegue le proprie finalità avvalendosi in modo prevalente dell'attività di associati ma può altresì ricorrere a personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione e il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 29
(Responsabilità e assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 30
(Responsabilità dell'associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 31
(Assicurazione dell'associazione)

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale e extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 32
(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, a altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 33
(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

F.TI: MARIA MEISTER - CHIARA PELLICIONI - MICHAELA DI CAPRIO - DANIELE FRAGAPANE
- MARGHERITA BARRACO

